

Allegato A

DISCIPLINA PER L'APPLICAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI PER LA PROMOZIONE DELL'ECONOMIA LOCALE MEDIANTE LA RIAPERTURA E L'AMPLIAMENTO DI ATTIVITA' COMMERCIALI, ARTIGIANALI E DI SERVIZI (ART. 30-TER D.L. 30 APRILE 2019 N. 34)

ARTICOLO 1 – ISTITUZIONE DEL FONDO PER LE AGEVOLAZIONI

1. Il Comune di Monte San Pietrangeli istituisce nel proprio bilancio un fondo per l'agevolazione (di cui all'art. 30-ter del D.L. n. 34/2019) delle iniziative tese alla riapertura sul territorio comunale di esercizi commerciali e artigianali chiusi da almeno 6 mesi, nonché per l'ampliamento della superficie dei locali **di esercizi commerciali già esistenti o alla riapertura di esercizi chiusi da almeno sei mesi**, situato nel territorio comunale.
2. L'importo del fondo è stabilito di anno in anno in sede di approvazione del bilancio di previsione finanziario.

ARTICOLO 2 – ATTIVITA' OGGETTO DELL'AGEVOLAZIONE

Sono ammesse a fruire delle agevolazioni previste dal presente articolo le iniziative finalizzate alla riapertura di esercizi operanti nei seguenti settori:

- artigianato;
- turismo;
- fornitura di servizi destinati alla tutela ambientale;
- fornitura destinati alla fruizione di beni culturali e al tempo libero;
- commercio al dettaglio, limitatamente agli esercizi di cui all'articolo 4, comma 1, lettere d) ed e), del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114, compresa la somministrazione di alimenti e di bevande al pubblico.

ARTICOLO 3 – ESCLUSIONI

Sono comunque escluse dalle agevolazioni previste dal presente articolo:

- l'attività di compro oro, definita ai sensi del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 92;
- le sale per scommesse o che detengono al loro interno apparecchi da intrattenimento previsti dall'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
- i subentri, a qualunque titolo, in attività già esistenti precedentemente interrotte;
- le aperture di nuove attività e le riaperture, conseguenti a cessione di un'attività preesistente da parte del medesimo soggetto che la esercitava in precedenza o, comunque, di un soggetto, anche costituito in forma societaria, che sia ad esso direttamente o indirettamente riconducibile.

ARTICOLO 4 – CALCOLO DEL CONTRIBUTO

Le agevolazioni previste dal presente articolo consistono nell'erogazione di contributi per l'anno nel quale avviene l'apertura o l'ampliamento e per i tre anni successivi.

In caso di riapertura, il contributo erogabile è pari a:

- 100% dell'imposta municipale propria (IMU)
- 100% della tassa sui rifiuti (TARI)

versati nell'esercizio precedente alla riapertura stessa.

In caso di ampliamento il contributo erogabile è pari a:

- 100% dell'imposta municipale propria (IMU)
- 100% della tassa sui rifiuti (TARI)

versati nell'esercizio precedente all'ampliamento stesso.

Le percentuali sono rapportate ai mesi del singolo anno nel quale l'esercizio è rimasto aperto.

L'importo di ciascun contributo è fissato con specifica determinazione, in misura proporzionale al numero dei mesi di apertura dell'esercizio nel quadriennio considerato. In ogni caso, il numero dei mesi di apertura dell'esercizio non può essere inferiore a sei.

ARTICOLO 5 – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO

I soggetti che intendono usufruire delle agevolazioni di cui al presente articolo devono presentare al comune nel quale è situato l'esercizio, dal 1° gennaio al 28 febbraio di ogni anno, la richiesta, redatta in base all'apposito modello predisposto, nonché la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il possesso dei requisiti prescritti.

L'ufficio tributi, dopo i controlli sull'autocertificazione presentata da parte dell'Ufficio competente e previo riscontro da parte dell'Ufficio Commercio del regolare avvio e mantenimento dell'attività, determina e liquida il contributo spettante ai sensi dell'art. 4 della presente disciplina.

I contributi sono concessi, nell'ordine di presentazione delle richieste, e fino all'esaurimento delle risorse di cui al fondo previsto dall'art. 1 del presente regolamento.

I contributi sono materialmente erogati agli esercenti dopo la riscossione dell'importo da parte del Comune, accreditato in tesoreria comunale su ordine dei competenti ministeri

ARTICOLO 6 – ENTRATA IN VIGORE DELLA DISCIPLINA

Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2020.